



**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
LXIII Sessione Straordinaria
Deliberazione n. 202 del 24 ottobre 2017**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)".

Consiglieri	pres	ass.	Consiglieri	pres.	ass.
1 Barberini Luca	x		12 Mancini Valerio	x	
2 Brega Eros	x		13 Marini Catiuscia	x	
3 Carbonari Maria Grazia		x	14 Nevi Raffaele	x	
4 Casciari Carla		x	15 Paparelli Fabio	x	
5 Cecchini Fernanda	x		16 Porzi Donatella	x	
6 Chiacchieroni Gianfranco	x		17 Ricci Claudio	x	
7 De Vincenzi Sergio	x		18 Rometti Silvano	x	
8 Fiorini Emanuele	x		19 Solinas Attilio	x	
9 Guasticchi Marco Vinicio	x		20 Smacchi Andrea	x	
10 Leonelli Giacomo Leonello	x		21 Squarta Marco	x	
11 Liberati Andrea		x			

PRESIDENTI: Donatella PORZI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Valerio MANCINI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 3

Deliberazione n. 202 del 24 ottobre 2017

LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)".

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 380 del 4/4/2017, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)", depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 14/4/2017 e assegnato alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente, in data 18/4/2017 (ATTO N. 1106);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Andrea Smacchi e, per la minoranza dal Consigliere Raffaele Nevi (ATTO N. 1106/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28;



VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione separata sugli articoli 1 e 2, congiunta sugli articoli 3 e 4, separata sugli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; congiunta sugli articoli da 12 a 15, separata sull'articolo 16, congiunta sugli articoli 17 e 18, separata sull'articolo 19, sugli emendamenti e sub emendamenti, nonchè con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 11 voti favorevoli e n. 7 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 18 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

– di approvare la legge regionale concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)”, composta di n. 19 articoli nel testo che segue:



Art. 1
(Modificazione al Titolo)

1. Il titolo della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), è sostituito con il seguente: *"Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale"*.

Art. 2
(Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 2/2005, le parole: *"il Consiglio regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'Assemblea legislativa"*.

Art. 3
(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 2)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, dopo la parola: *"dirigenza"* sono aggiunte le seguenti: *"garantendo forme di raccordo operativo, nel rispetto delle reciproche competenze"*.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, prima delle parole: *"valorizzazione delle risorse umane"* sono inserite le seguenti: *"benessere organizzativo e"*.

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, il segno di punteggiatura: *","* è sostituito dal seguente: *";"*.

4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, sono aggiunte le seguenti:

"g bis) valorizzazione del merito, sulla base dell'esito del processo di valutazione, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi e all'applicazione del principio della rotazione degli stessi, nel rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

g ter) realizzazione dell'accountability, quale



principio di responsabilità, applicabile a tutti i livelli organizzativi, che renda chiare ed evidenti le relazioni esistenti tra le scelte effettuate e le decisioni prese, le attività realizzate e i parametri di controllo e verifica, favorendo forme di partecipazione e collaborazione dei cittadini per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e delle attività erogate."

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. La Regione attiva strumenti finalizzati a realizzare il miglioramento del benessere organizzativo e tiene conto dei relativi esiti nella valutazione dei dirigenti.

1 ter. Al fine di dare applicazione concreta all'accountability, la Regione adotta, in particolare, i bilanci di mandato, di genere, sociale ed ambientale ed utilizza tutti gli strumenti tecnologici che favoriscono la conoscenza e la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi dell'attività amministrativa."

Art. 4

(Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2005, le parole: *"in accordo con le"* sono sostituite dalle seguenti: *"previa informazione alle"*.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005, è abrogato.

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005, dopo le parole: *"dei fabbisogni"* sono inserite le seguenti: *"della direzione generale e"*.



Art. 6
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 2/2005, è sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Struttura organizzativa)

1. *L'organizzazione regionale è articolata in:*

- a) direzione generale;*
- b) direzioni regionali;*
- c) strutture e posizioni dirigenziali;*
- d) strutture e posizioni di livello non dirigenziale."*

Art. 7
(Integrazione della l.r. 2/2005)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 2/2005, sono inseriti i seguenti:

"Art. 5 bis
(Direzione generale)

1. La direzione generale è la struttura di vertice dell'organizzazione regionale, a supporto degli organi di governo, con carattere di direzione strategica, che presiede all'attuazione del programma politico del Presidente della Regione.


2. La direzione generale sovrintende all'esercizio organico e coordinato delle funzioni delle direzioni regionali.

3. Alla direzione generale è preposto il direttore generale.

Art. 5 ter
(Direttore generale)

1. Il direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti strumentali della stessa agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il raccordo con gli indirizzi degli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi e finanziari dell'azione regionale.

2. Il direttore generale, in particolare:



- a) *sovrintende al funzionamento dell'ente garantendo l'efficienza e l'efficacia della struttura amministrativa;*
- b) *assicura il raccordo con le istituzioni locali, statali, europee ed internazionali;*
- c) *coordina le politiche di settore;*
- d) *propone alla Giunta regionale gli atti di organizzazione di competenza della stessa, sentiti i direttori regionali nell'ambito del Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis;*
- e) *propone alla Giunta regionale il conferimento degli incarichi dirigenziali, su proposta dei direttori regionali;*
- f) *programma e pianifica l'assegnazione alle direzioni regionali delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche;*
- g) *propone alla Giunta regionale l'assegnazione degli obiettivi ai direttori regionali;*
- h) *indirizza, coordina e verifica l'attività dei direttori regionali ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario al fine di evitare un grave pregiudizio in relazione all'attuazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione regionale;*
- i) *segnala alle direzioni regionali la sussistenza di situazioni di particolare criticità rispetto agli obiettivi assegnati, al fine di intervenire tempestivamente e stabilisce le priorità di intervento;*
- l) *convoca e presiede il Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis;*
- m) *propone alla Giunta regionale la valutazione dei direttori regionali con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), anche tenendo conto della differenziazione applicata dai medesimi direttori nella valutazione dei dirigenti assegnati;*
- n) *risolve i conflitti di competenza tra strutture facenti parti di diverse direzioni.*



3. Oltre le competenze di cui ai commi 1 e 2 il direttore generale esercita ogni altra funzione avente particolare rilievo istituzionale, stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto delle competenze dei direttori regionali e dei dirigenti regionali.

4. Il direttore generale è valutato dalla Giunta regionale, sulla base della proposta dell'OIV.

5. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore con funzioni vicarie designato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di direttore generale, o in caso di vacanza dell'incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l'incarico stesso a un direttore regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 5 quater
(Direzioni regionali)

1. Le direzioni regionali assicurano:

- a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione della struttura organizzativa regionale;
- b) l'attuazione delle politiche settoriali;
- c) il coordinamento e il raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del direttore generale, istituisce le direzioni regionali e ne stabilisce le relative competenze.

3. A ciascuna direzione regionale è preposto un direttore regionale."



Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 6)


1. L'articolo 6 della l.r. 2/2005, è sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Direttori regionali)

1. Il direttore regionale, in particolare:
 - a) *esercita poteri di proposta nei confronti della Giunta regionale;*
 - b) *fornisce supporto tecnico agli organi di direzione politica nella formulazione degli indirizzi e degli atti di competenza politica;*
 - c) *impartisce indirizzi ai dirigenti in attuazione di quelli stabiliti dagli organi di governo e dal direttore generale ed è responsabile dell'attuazione degli stessi;*
 - d) *propone al direttore generale il conferimento degli incarichi dirigenziali della direzione;*
 - e) *valuta i dirigenti con il supporto dell'OIV, anche tenendo conto della differenziazione della valutazione effettuata dai medesimi dirigenti nei confronti delle posizioni organizzative e del personale assegnato;*
 - f) *coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'amministrazione regionale;*
 - g) *partecipa al Comitato di direzione di cui all'articolo 7 bis.*
2. *I direttori regionali sono valutati dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale, con il supporto dell'OIV."*

Art. 9
(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 2/2005, è sostituito dal seguente:



"Art. 7

(Incarico del direttore generale e dei direttori regionali)

1. Il direttore generale e i direttori regionali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, previa manifestazione d'interesse, scelti tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, in possesso di diploma di laurea magistrale e che abbiano ricoperto incarichi di dirigente in settori strategici o di direttore, anche cumulabili, per almeno cinque anni.

2. La durata dell'incarico del direttore generale e dei direttori regionali non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il rapporto con il direttore generale e i direttori regionali è prorogato fino alla data di nomina dei successori, ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. L'incarico del direttore generale e dei direttori regionali è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è rinnovabile.

4. Il trattamento economico del direttore generale e di ogni direttore regionale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. Il trattamento economico del direttore generale è pari a quello del direttore regionale di maggiore importo riconosciuto, incrementabile dalla Giunta stessa, fino ad un massimo del dieci per cento annuo, sulla base della valutazione delle performance. L'incremento del dieci per cento del trattamento economico del direttore generale può essere concesso, in deroga all'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito,



con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), solo se relativo alla componente variabile dello stesso.

5. Nel conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è garantita la pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto della normativa vigente."

Art. 10

(Integrazione alla l.r. 2/2005)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 2/2005, è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

(Comitato di direzione)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il raccordo, il coordinamento e l'attuazione delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza delle direzioni regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dal direttore generale e dai direttori regionali. Il funzionamento e l'organizzazione del Comitato è disciplinato con apposito atto della Giunta regionale.

2. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal direttore generale."

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 2/2005, è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Dirigenti regionali)

1. La dirigenza regionale è ordinata in una qualifica unica.

2. Spettano ai dirigenti i compiti assegnati dal direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 165/2001.

3. I dirigenti, in particolare:

a) svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa;



- b) *garantiscono l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;*
- c) *realizzano i progetti e i compiti ad essi assegnati dai direttori regionali, anche tramite gli atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;*
- d) *dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;*
- e) *valutano i titolari delle posizioni organizzative della struttura di competenza e, con il supporto degli stessi, i dipendenti assegnati."*

Art. 12

(Modificazione all'articolo 10)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 2/2005, dopo le parole: *"pari opportunità"* sono inserite le seguenti: *"tra uomini e donne"*.

Art. 13

(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005, è sostituito dal seguente:


"1. L'incarico di dirigente è conferito dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale ai sensi dell'articolo 5 ter, comma 2, lettera e)."

Art. 14

(Modificazioni all'articolo 12)

1. Alla rubrica dell'articolo 12 della l.r. 2/2005, le parole: *"Consiglio regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Assemblea legislativa"*.

2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 2/2005, le parole: *"Il Consiglio regionale"* sono sostituite dalle seguenti:



"L'Assemblea legislativa" e le parole: "funzione di supporto e complementarietà", sono sostituite dalle seguenti: "collaborazione nel rispetto delle relative funzioni istituzionali".

Art. 15
(Modificazioni all'articolo 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2005, le parole: "ed il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "e l'Assemblea legislativa" e dopo le parole: "organizzazione e personale" sono aggiunte le seguenti: "; nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47, comma 3 dello Statuto regionale".

Art. 16
(Modificazione all'articolo 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 2/2005, dopo le parole: "nell'ambito delle competenze" sono inserite le seguenti: "della direzione generale,".

Art. 17
(Integrazione alla l.r. 2/2005)

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 2/2005, è inserito il seguente:

"Art. 17 bis

(Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali alla misurazione delle performance organizzative)

1. *La Regione favorisce la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performance organizzative.*

2. *I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui all'articolo 19 bis, commi 1 e 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.*

3. *La Regione realizza, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, dei cittadini e degli utenti finali, una giornata annuale della trasparenza*



al fine di coinvolgere tali soggetti nella conoscenza delle scelte adottate dalla Regione stessa nei relativi processi gestionali.”.

Art. 18
(Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 19
(Norme finali)

1. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. 2/2005, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, è adeguato alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 2/2005, così come modificata ed integrata dalla presente legge stessa, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, è nominato il primo direttore generale e sono definite le nuove direzioni regionali, in conformità alla presente legge e al medesimo regolamento, fermo restando quanto disposto al successivo comma 5.

3. Il Titolo VII della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) è adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), così come modificato dal decreto legislativo 74/2017, al fine di favorire ogni più ampia forma di interazione e partecipazione dei destinatari dei servizi e la comunicazione diretta dei cittadini con l'Organismo Interno di Valutazione per la rilevazione del grado di soddisfazione, per l'attività ed i servizi erogati.

4. In conformità alle disposizioni della l.r. 13/2000, come adeguata ai sensi del comma precedente, la Giunta regionale adotta il sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti finali e dei cittadini in relazione all'attività dei servizi erogati.



5. Sono fatti salvi, fino alla scadenza, i contratti dei direttori regionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando gli adeguamenti resi necessari dalle competenze assegnate al direttore generale dalla presente legge.

L'Estensore
Stefanella Cutini

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Commissioni
e Lavori d'Aula
Dr. Fabio Piergianni